



# COMUNE DI MONCENISIO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20/2019

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 175 e S.M.ed I. – RICOGNIZIONI PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2018.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 18,00, presso la Sede Ecomuseale, Via Trento n. 9, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria risulta costituito nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CARENA Mauro	Sindaco	SI	
1. PEROTTINO Vittorio	Consigliere	SI	
2. ASERO Romina	Consigliere	SI	
3. ROMITI Marco Giuseppe	Consigliere	SI	
4. ROCHAIL Riccardo	Consigliere	SI	
5. CAFFO Marco	Consigliere	SI	
6. PEROTTINO Severino	Consigliere	SI	
7. PINARD Carlo Umberto	Consigliere	SI	
8. PEROTTO Bruno	Consigliere	SI	
9. BIANCO Franca	Consigliere	SI	
10. MAZZOLARI Maria Grazia in JOANNAS	Consigliere		SI (a.g.)

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco CARENA Mauro.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.re Diego JOANNAS.

Al momento della trattazione del presente argomento risultano assenti giustificati n . 1 Consiglieri Comunali (MAZZOLARI Maria Grazia).

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno. La seduta è aperta alle ore 18,00.

PRESENTI: n. 10

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.20 DEL D.LGS.175 E S.M. ED I. - RICOGNIZIONI  
PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs n. 175 del 19 agosto 2016 (modificato dal D.Lgs 16/06/2017 n. 100) pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (nel prosieguo TUSP);

**Dato atto** che ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

le *“Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società”* (comma 1);

le *Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività* (comma 2):

- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

le *Amministrazioni pubbliche possono, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle stesse tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato* (comma 3);

le *Amministrazioni pubbliche possono altresì mantenere partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili* (comma 7);

**Considerato** che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: *“la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima*

*amministrazione pubblica*”;

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP: viene definito la condizione di “controllo” come: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*;
- ai sensi dell'art. 2359 C.C. sono considerate società controllate:
  - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
  - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
  - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

**Ritenuto** che non sussistendo le condizioni di cui all'art. 2359 C.C. e la condizione di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, let. b) del TUSP, si sono prese in considerazione, ai fini della predisposizione del precedente Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i. approvato e della presente ricognizione annuale le sole partecipazioni dirette;

**Evidenziato** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 2) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
  - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, TUSP, sopra citato;
  - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro (art. 26, comma 12-quinquies, TUSP);
  - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP.

**Richiamate** le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, *nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali*”;

**Considerato** che ai sensi dell'art. 1, c. 2, del TUSP le disposizioni del medesimo devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Atteso** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 27 marzo 2015 ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1 comma 612 della Legge 190/2014 e che lo stesso è stato inviato alla sezione regionale della Corte di Conti;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale

- n. 11 del 27 settembre 2017 con la quale veniva approvata, ai sensi dell'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m. ed i. la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Moncenisio alla data del 23 settembre 2016 nonché il “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.”;
- n. 19 del 19 dicembre 2018 con la quale veniva approvata “Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D.Lgs. 175 e s.m. – Ricognizione partecipazioni possedute al 31 dicembre 2017”;

**Ricordato** che dal “Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.lgs. 175/2016 e s.m.i.”; quale si evince che risultano da mantenere le seguenti partecipazioni:

- SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.p.A.;
- ACSEL S.p.A.;

**Dato atto** che le suddette deliberazioni di Consiglio Comunale appena richiamate costituiscono, ai sensi dell'art. 24, comma 2, del TUSP aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612 della L 190/2014;

**Considerato** che ai sensi del citato art. 20 comma 4 del TUSP, l'eventuale adozione del piano di razionalizzazione comporta l'approvazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre dell'anno successivo di una relazione sull'attuazione del piano e la sua trasmissione alla sezione di controllo della Corte dei Conti;

**Ritenuto** che le partecipazioni eventualmente da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**Rilevato** che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del TUSP da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte di Conti;

**Verificato** che, in base a quanto sopra e visto l'atto di analisi complessivo costituito dall'allegata "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 D.Lgs. 175/2016" per farne parte integrale e sostanziale, non sussiste alcuna motivazione per l'adozione di razionalizzazione delle partecipazioni dirette dell'Ente;

**Rilevato** che la proposta di deliberazione ha ottenuto:

- come prescritto dall'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3, comma 1, lettera "b", D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico del responsabile dell'area Direzione e dell'Area Finanziaria e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;
- come prescritto dall'art. 239, 1 comma, lettera b) n. 3) "proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni" D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il parere dell' Organo di revisione.

**Visto** l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti /  
presenti: n. 10  
astenuiti: n. ==  
votanti: n. 10  
voti favorevoli: n. 10  
voti contrari. n. ==

#### DELIBERA

1. Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Moncenisio alla data del 31 dicembre 2018 come risulta dall'allegata "Revisione periodica delle partecipazioni anno 2018, ex art. 20 D.Lgs. 175/2016";
3. Di confermare le seguenti partecipazioni dirette, da mantenere senza necessità di alcun piano di razionalizzazione, come da motivazioni desumibili nella relazione tecnica:
  - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.;
  - ACSEL S.p.A.;
4. Di dare atto infine che non sussistono società per le quali sia necessario prevedere alienazione o aggregazioni anche mediante fusione;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Avv. Mauro CARENA



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Diego JOANNAS

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 03/02/2020

Moncenisio, 03/02/2020

L'istruttore amministrativo/finanziario



Piera CONCA

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 13/02/2020

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3, D.Lgs. 267/2000)

( ) perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000).

Moncenisio, 13/02/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Diego JOANNAS

COMUNE DI MONCENISIO  
PROVINCIA DI TORINO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Moncenisio, il 06/03/2020

Il Segretario Comunale



*[Handwritten signature]*